

ALLEGATO E, REG. 104316/21702

STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"ASSOCIAZIONE PICCOLI AZIONISTI DI A.C. MILAN"

(IN FORMA ABBREVIATA: "APA MILAN")

ART. 1. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PICCOLI AZIONISTI DI A.C. MILAN" (in forma abbreviata anche: "APA MILAN"), già denominata "MILANISTI 1899" giusta atto di costituzione del 2/5/2017 (Rep. 101291/20011 Notaio Germano Zinni di Milano, regolarmente registrato in via telematica all' Agenzia delle Entrate Milano 4).



L'Associazione ha sede nel Comune di Milano, ma potrà aprire delegazioni e uffici in Italia e all'estero ove svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle proprie finalità, attività di promozione, sviluppo ed incremento delle relazioni utili al proprio scopo.

Il trasferimento della sede all' interno del Comune di Milano o nell' Area Metropolitana Milanese può essere deliberato a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2. SCOPO.

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di favorire la partecipazione dei supporter dell'A.C. Milan S.p.A. alla vita della società e



dei suoi organi statutari. Ciò sia promuovendo il confronto tra i piccoli azionisti di A.C. Milan sulle questioni inerenti la vita del Club, sia favorendo l'allargamento e la diffusione del suo azionariato attraverso le iniziative più opportune. Ivi compresa l'assegnazione delle azioni di A.C. Milan S.p.A., che sono o saranno detenute dall'Associazione, ai propri Associati e alle condizioni previste in questo Statuto e nelle delibere assunte ad hoc dal suo Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione opererà in collaborazione con l'altra Associazione "Milanisti 1899" che - costituita in seguito alla sua scissione per concentrare la propria attività sugli scopi associativi originari - ha assunto la sua iniziale denominazione.

L'Associazione ha facoltà di attuare ogni azione ritenuta idonea o necessaria al conseguimento dei propri scopi.

A norma dell'art. 143, 1° comma, D.P.R. 917/1986 le attività di cui sopra dovranno essere: "rese in conformità alle finalità istituzionale dell'ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione".

Inoltre, a norma dell'art. 148, comma 8, D.P.R. 917/1986, si precisa sin d'ora che l'Associazione:

a) non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; ciò eccezion fatta per le azioni di A.C. Milan S.p.A. che sono e saranno acquisite proprio allo scopo di assegnarle ai propri associati per il perseguimento dello scopo associativo;

b) in caso di suo scioglimento per qualunque causa, è obbligata a devolvere il suo patrimonio, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. A tale riguardo è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e per gli associati o partecipanti maggiori d'età è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;


e) gli organi amministrativi sono eleggibili secondo il principio del voto singolo;

f) le quote associative sono intrasmissibili.

ART. 3. ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE.



3



L'Associazione svolge la sua attività in conformità alle finalità istituzionali di cui al precedente art. 2. Pertanto, è vietato all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. Essa potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle di cui al precedente articolo 2, ovvero accessorie a quelle in quanto integrative delle stesse. A titolo meramente esemplificativo, si considerano attività direttamente connesse quelle di seguito elencate:

a) stipulare ogni atto opportuno per l'esecuzione delle attività statutarie e il finanziamento delle stesse tra cui, l'assunzione di finanziamenti e rilascio di garanzie, l'acquisto e/o la cessione di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni, sponsorizzazioni e patrocini con enti pubblici e privati;

b) partecipare su delibera del Consiglio di Amministrazione in associazioni e in altri enti pubblici e privati la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe o complementari a quelle dell'associazione;

c) erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi e proposti da altri enti non-profit;

d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di distribuzione e commercializzazione di materiale informativo ed editoriale in genere, compresa la produzione di materiale audiovisivo di

carattere culturale;

e) organizzare eventi, mostre, spettacoli e rappresentazioni in genere al fine di promuovere l'attività e perseguire gli scopi statutari;



f) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto.


ART. 4. ASSOCIATI.

Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, comprese società di capitali ed enti pubblici in genere, che ne condividono gli scopi e che siano contemporaneamente socie (in regola con il versamento delle quote sociali" dell'altra associazione "Milanisti 1899". L'adesione è però riservata a chi tra esse sia o:

- già azionista di A.C. Milan S.p.A.;
- ovvero abbia aderito o aderisca in futuro all'associazione "Milanisti 1899", in qualità di associato "sostenitore gold" o "sostenitore silver", per chiedere l'assegnazione delle azioni dell' A.C. Milan S.p.A. attraverso la contestuale adesione all' Associazione "APA Milan".

La richiesta di ammissione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione con domanda scritta, anche tramite email, e comporta sia l'accettazione del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, sia

  5



l'impegno di versare contestualmente alla domanda la quota annuale di adesione, nei modi e nei termini fissati dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

Non sono ammessi soci temporanei.

La domanda si presume accolta, salvo che non sia espressamente respinta dal Consiglio di Amministrazione, entro sei mesi dalla sua presentazione, con delibera senza necessità di esplicita motivazione e a esclusivo piacimento del Consiglio di Amministrazione stesso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La qualifica di Associato presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e dell'eventuale regolamento interno dell'Associazione; comporta l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

In via transitoria si prevede infine che:

- in esecuzione del progetto di scissione approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in data 13 Aprile 2019 e deliberato nell'Assemblea Ordinaria del 29 Maggio 2019, resteranno inizialmente soci dell'Associazione tutti coloro i quali hanno ad essa aderito, a qualsiasi titolo, sino alla data del 29 Maggio 2019;
- successivamente al 29 Agosto 2019 tutti i soci suddetti che non siano già azionisti di A.C. Milan S.p.A., ovvero

che non abbiano già aderito, o aderiscano in futuro, all' associazione "Milanisti 1899" in qualità di associato "sostenitore gold" o "sostenitore silver" (per chiedere l' assegnazione delle azioni dell' A.C. Milan S.p.A. attraverso la contestuale adesione all' Associazione "APA Milan") decadranno da associati all' Associazione e resteranno unicamente associati all' Associazione "Milanisti 1899";

- per l'esercizio sociale 2019 gli associati all' Associazione (originari e poi superstiti) non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa;


- a partire dall' esercizio 2020, gli associati all' Associazione adempiranno all' obbligo di versamento della quota minima associativa di Euro 10,00 (dieci/00) mediante delegazione all' associazione "Milanisti 1899" di corrispondere detto importo, per ciascuno di essi, all' Associazione "APA Milan", prelevandolo dalla quota associativa versata alla prima.

ART. 5. RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA.

La qualifica di Associato, oltre che per la decadenza stabilita dalla norma transitoria di cui all' ultimo capoverso del precedente art. 4, può venir meno per i seguenti motivi:

- recesso a norma dell'art. 24 del codice civile;
- delibera di esclusione presa dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti;

 7



- perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di associato

all'associazione "Milanisti 1899";

- decesso.

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente dell'Associazione. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, salvo il diritto dell'Associazione al pagamento della quota associativa o al contributo periodico maturati per l'intero anno nel cui corso avrà effetto il recesso.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione di un associato ove questi:

- ometta di versare la quota associativa o il contributo periodico, dopo infruttuoso invito ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione; oppure

- compia atti in contrasto o incompatibili con lo spirito e lo scopo perseguito dall'Associazione; ovvero non compia atti la cui omissione è essa incompatibile con lo spirito e lo scopo perseguito dall'Associazione

- contravvenga a norme ed obblighi contenuti nel presente statuto o nel regolamento interno e non si adegui agli inviti ad adempiere del Presidente o del Consiglio di Amministrazione;

- incorra in altri motivi che comportino l'incompatibilità con i fini di questo statuto.

ART. 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente dell'Associazione;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario Generale;
- il Revisore dei Conti, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.



Il Consiglio di Amministrazione, tuttavia, può riconoscere il rimborso delle spese ai membri del Consiglio di Amministrazione - nonché un compenso a favore del solo Segretario Generale - per lo svolgimento delle funzioni connesse alla carica.

ART. 7. ASSEMBLEA GENERALE.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Ove anche questi fosse impedito, essa è presieduta dal Vice Presidente in carica più anziano e non impedito.

Essa ed è costituita da tutti gli associati che sono in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'Assemblea generale viene convocata - con almeno 15 giorni di preavviso - dal Presidente dell'Associazione o - in caso di



sua impossibilità - dal Vicepresidente Vicario, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fissata al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Assemblea generale è convocata mediante posta ordinaria, ovvero posta elettronica ai rispettivi indirizzi che i soci avrenno segnalato all'Associazione al momento della richiesta di ammissione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea generale è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, a distanza di almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che il presente statuto non stabilisca altrimenti.

All'Assemblea generale compete la deliberazione sulle linee generali dell'attività associativa e, a questo proposito:

- l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, con la eventuale relazione sull'andamento;

- l'approvazione dell'eventuale regolamento interno redatto dal Consiglio di Amministrazione;

- l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (in conformità alle norme statutarie concernenti la sua

composizione e a quelle elettorali fissate dal Consiglio di Amministrazione) e l'indicazione del Presidente dell'Associazione.

Essa delibera inoltre su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti, computando un voto per ciascun associato presente.


Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro associato. Ciascun associato non può avere delega per più di 5 (cinque) associati.

L'Assemblea generale si riunisce in via straordinaria, essendo convocata dal Presidente dell'Associazione su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quinto degli associati, per deliberare sui seguenti argomenti:

- modifiche dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea in via straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 20% + 1 degli associati partecipanti.

 11



Per modificare lo statuto (eccezion fatta per l' eventuale spostamento della sede associativa all' interno dell' Area Metropolitana Milanese), nonché per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Deliberando lo scioglimento, l'Assemblea provvede altresì a determinare le modalità di devoluzione del patrimonio sociale approvando la relativa proposta assunta dai soci fondatori con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le delibere dell'Assemblea generale dei soci sono verbalizzate a cura del Presidente il quale incarica della predisposizione del verbale il Segretario Generale.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 8. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Al Consiglio di Amministrazione è demandata la realizzazione degli indirizzi generali dell'Associazione, come determinati dall'Assemblea generale dei soci ai sensi delle norme che precedono, nonché tutte le ulteriori attività indicate nella legge e nello statuto.

Esso è composto da un numero dispari di membri variabile tra 7 (sette) e 21 (ventuno), compreso il Presidente indicato dall'Assemblea, di cui almeno 2 (due) membri saranno eletti tra i "sostenitori gold", almeno 2 (due) membri saranno eletti tra i

"sostenitori silver" e almeno 2 membri saranno eletti tra gli azionisti di minoranza di A.C. Milan S.p.A. già presenti nel libro soci dal 1° gennaio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, nell'ambito degli indirizzi generali di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Vicepresidente e tra essi il Vicepresidente Vicario, al quale è assegnato i poteri di sostituire il Presidente in caso di suo impedimento.


Nomina altresì, tra i suoi membri, il Segretario Generale.

All'interno del Consiglio di Amministrazione, i membri dello stesso possono individuare con apposita delibera un Comitato Esecutivo composto da alcuni membri del Consiglio di Amministrazione allo scopo di facilitare l'espletamento delle funzioni demandate al Consiglio Direttivo e lo snellimento delle procedure.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario. Ove anche questi fosse impedito, essa è presieduta dal Vice Presidente in carica più anziano e non impedito.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di più della metà dei

 13



suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione è richiesta la presenza ed il voto favorevole di due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere chiamati ad assistere, senza diritto di voto, gli associati e non associati esperti nelle varie questioni di volta in volta trattate.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono prevedere la partecipazione dei suoi membri anche in video o teleconferenza, purchè il Presidente dell' Associazione e il Segretario Generale (ovvero, in difetto di questi, il componente verbalizzante) siano contestualmente presenti nello stesso luogo e garantiscano la regolarità del collegamento ad esso.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in riunione ordinaria almeno una volta all'anno, allo scopo di redigere i documenti statutari da sottoporre all'Assemblea generale dei soci; esso viene inoltre convocato - sempre con almeno sette giorni di preavviso - tutte le volte che lo ritenga opportuno il Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 5 (cinque) esercizi e il loro incarico scade alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico relativo al quinto esercizio della carica.

Qualora uno o più dei suoi componenti vengano meno per qualsivoglia ragione, i membri superstiti provvedono alla sostituzione di essi mediante cooptazione di componenti in sostituzione scelti tra i Soci dell'Associazione.

Quando, tuttavia, sia venuta meno per qualsivoglia ragione la maggioranza dei componenti nominati in seguito all'approvazione del progetto di scissione per la durata in esso prevista ovvero - successivamente al primo mandato - la maggioranza di quelli eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, i soci superstiti non potranno procedere alla cooptazione di cui al capoverso precedente, ma dovranno convocare detta Assemblea per l'integrale rinnovo dell'organismo.


ART. 9. PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne è il legale rappresentante a tutti gli effetti.

Dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; sottoscrive inoltre tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; in particolare può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, e può conferire ai soci e/o al Segretario

 15



Generale procura speciale per la gestione di attività varie.

Per le operazioni di carattere economico e finanziario, la rappresentanza è concessa al Segretario Generale e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere concessa anche a due membri del Consiglio, congiuntamente tra loro.

Il Presidente mantiene i contatti di carattere continuativo con i soggetti pubblici e privati che interessano l'attività e gli scopi dell'Associazione;

Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia impossibilitato, anche temporaneamente, ad assolvere alle sue funzioni.

Ove anch' egli sia impossibilitato, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano.

ART.10. SEGRETARIO GENERALE.

Il Segretario Generale cura le questioni di ordinaria amministrazione, è il Tesoriere dell' Associazione e la rappresenta ai sensi del precedente Art. 9) per le operazioni di carattere economico e finanziario.

Rappresenta inoltre l'Associazione nei limiti delle ulteriori procure conferitagli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale, inoltre, provvede alla redazione dei verbali (e il loro allibramento) delle riunioni dell' Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11. REVISORE DEI CONTI.

L'Assemblea, ove lo ritenga necessario, nomina - anche tra i

non soci - un revisore di conti.

Il Revisore dei Conti dura in carica 5 (cinque) esercizi e può essere riconfermato.

Il Revisore dei Conti è scelto tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e ha diritto ad un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione per tutto il periodo di durata in carica,

Al Revisore dei Conti compete il controllo sulla gestione contabile dell'Associazione; pertanto ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti ed alla contabilità dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul rendiconto economico e può assistere alla riunione dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione di esso.

ART. 12. RISORSE ECONOMICHE.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative di iscrizione e contributi associativi periodici, fissi o variabili, ordinari e straordinari, corrisposti a vario titolo dagli associati, anche in natura o servizi (e, in questi casi, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione)
- proventi di iniziative svolte dall'Associazione;
- donazioni ed eredità, legati e apporti di beni mobili ed immobili;
- contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, da Autorità, Istituzioni, Enti pubblici o privati;

R. L. S. 17

[Signature]

- ogni altro tipo di contributo legalmente autorizzato.

ART. 13. ESERCIZIO FINANZIARIO.

Il rendiconto economico dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, e quindi depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 gg. prima dell'Assemblea Generale; ciò per essere ivi consultato da ogni associato che lo desideri.

Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14. SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

L'Associazione può essere sciolta solamente a seguito di delibera dell'Assemblea Generale dei Soci, riunita in sede straordinaria.

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi ragione intervenuto, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo

patrimonio ad altre organizzazioni i cui fini e la cui attività siano conformi ai propri, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso il saldo attivo può essere corrisposto ad uno qualsiasi degli associati o suddiviso tra di essi.

ART.15. REGOLAMENTO INTERNO.

Il Consiglio di Amministrazione può redigere un regolamento interno, allo scopo di precisare ed ampliare alcune disposizioni contenute nello Statuto, la loro attuazione, nonché i principi di funzionamento interno all'Associazione con particolare riguardo alle modalità di elezione dei suoi organi.

Detto regolamento è obbligatorio per tutti i soci esistenti e futuri e viene automaticamente accettato da ogni nuovo associato all'atto dell'iscrizione.

ART. 16. RINVIO.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile in vigore nella Repubblica Italiana.

ART. 17. CONTROVERSIE ASSOCIATIVE.

Tutte le controversie tra soci - ovvero tra essi e l'Associazione - concernenti il rapporto associativo, sono devolute alla giurisdizione dell' Autorità Giudiziaria Italiana, essendo competente il Foro nel cui circondario si trova la sede associativa ed applicabile - oltre al presente

 19

